

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3360

DEL 12/07/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - seconda sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Orrù Vincenza (P.I.: 01043850955).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121;
- PREMESSO** che in data 06/07/2009 la ditta Orrù Vincenza ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla prima sottofase della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;
- PREMESSO** che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale dell'Oristanese in data 25/09/2009, la Ditta ha chiesto l'annullamento della domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3360

DEL 12/07/2012

PREMESSO che il 29/09/2009 la ditta Orrù ha presentato domanda di ammissione alla seconda sottofase della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 5416 del 18/11/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della seconda sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta della posizione n. 145;

PREMESSO che con nota n. 5483 del 26/04/2010 il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha richiesto alla Ditta un'integrazione documentale necessaria per il completamento dell'istruttoria, tra cui il calcolo relativo alla quantificazione del fabbisogno energetico in Kwp, e copia delle bollette Enel di un intero anno solare;

PREMESSO che, in data 19/05/2010, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta ad integrazione della domanda;

PREMESSO che il 24/06/2010 il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha notificato alla Ditta il preavviso di rigetto della domanda di contributo, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con la motivazione che in sede istruttoria era stato riscontrato che l'intervento relativo alla fornitura di un impianto fotovoltaico era sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali. Pertanto, poiché tale investimento era classificato ad "alta priorità", la sua inammissibilità determinava diminuzione del punteggio e, di conseguenza, la retrocessione nella posizione in graduatoria. Il Servizio Territoriale assegnava alla Ditta un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie o di eventuale documentazione;

PREMESSO che, in data 29/06/2010, la Ditta ha riscontrato il preavviso di rigetto con una nota del tecnico incaricato, nella quale dichiara "*di aver erroneamente dimensionato l'impianto fotovoltaico da realizzare su una potenza massima di*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3360

DEL 12/07/2012

10 Kw nella relazione integrativa al business plan presentata in data 18/05/2010. La potenza reale dell'impianto fotovoltaico da realizzare è pari a 6 Kw come provato anche dai preventivi allegati in fase istruttoria". A sostegno di quanto dichiarato, il tecnico incaricato ha allegato la relazione integrativa al business plan debitamente corretta;

PREMESSO che, con nota prot. n. 8737 del 08/07/2010, notificata il 16/07/2010, il Servizio Territoriale, non accogliendo le osservazioni contrarie presentate dalla Ditta, a seguito di verifica del fabbisogno energetico reale riscontrato dalle bollette e dal sopralluogo effettuato il 05/07/2010, ha comunicato alla Ditta il rigetto della domanda di contributo, per le motivazioni esposte nel preavviso;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui sopra, presentato in data 11/08/2010, nel quale la Ditta sostiene che, come attestato dalla relazione integrativa, l'impianto fotovoltaico da 6 Kw non è sovradimensionato per le esigenze aziendali. La Ditta rappresenta che il consumo desumibile dalle bollette Enel è inferiore alla potenza richiesta a finanziamento in quanto l'attuale carico di bestiame non è quello ordinario a causa dell'abbattimento di diversi capi affetti da peste suina. Inoltre, la Ricorrente afferma che l'azienda è dotata di due pozzi, di cui uno utilizzato per l'abbeveraggio del bestiame e l'altro non utilizzato a causa degli eccessivi costi dell'energia elettrica, e che prevede il loro utilizzo a regime per l'irrigazione delle colture destinate alla produzione di granelle per l'alimentazione dei suini;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale dell'Oristanese, trasmessa con nota prot. n° 16860 28/10/2010, nella quale è rappresentato quanto segue:

- *l'impianto fotovoltaico da 6 Kwp è sovradimensionato. Infatti, il fabbisogno potenziale stimato dal Tecnico istruttore in 1,75 Kwp è notevolmente inferiore a tutte le ipotesi avanzate dalla Ditta, anche prendendo atto che l'azienda non sia in regime di ordinarietà a causa*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3360

DEL 12/07/2012

della peste suina. Peraltro, non sono stati documentati livelli storici di consumo energetico significativamente superiori nel periodo antecedente al verificarsi della peste;

- l'azienda è dotata di due pozzi, ma non è stata prodotta documentazione attestante l'autorizzazione all'emungimento e quindi la loro legittima operatività;*

VISTO il paragrafo 7 del bando recante *"Tipologia degli investimenti ammissibili"*, il quale dispone che sono ammissibili gli *investimenti per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda*;

VISTO il paragrafo 13 del bando, punto e) *"istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto"* il quale dispone che nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati, e se l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda;

CONSIDERATO che la Ditta non ha dimostrato l'esigenza di un impianto per la produzione di energia alternativa da 6 Kwp, il quale risulta ampiamente superiore al fabbisogno aziendale;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4573 del 14/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3360

DEL 12/07/2012

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Orrù Vincenza (P.I.: 01043850955);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato